(N. 112-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 1953

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1954 (V. *Stampato N.* 447)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1954

Modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il coefficiente che sarà determinato ogni anno dalla Commissione censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

Art. 2.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli uffici del Registro con i coefficienti indicati nel precedente articolo, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli uffici del Registro possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali quando esse non corrispondono alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere contro la rettifica alle Commissioni suddette.

Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto terreni, la Commissione censuaria centrale provvederà direttamente alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dalla data in cui sarà emanato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI